



Giovanni Panaro SpA

QUESITO n° 12



Giovanni Panaro S.p.A.

C.da Popoleto n.10 - 70011 Alberobello (BA)

Tel. ++ 39 0804325631 - Fax ++390804325304 - E-mail info@giovannipanarospa.it

N° PROT.	(31106)	DATA	22/12/2009	N° FAX	0881732003
AZIENDA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI"			ALLA C.A.	ING. LUIGI BORRELLI
DA	ING. DAVIDE SALAMINA		N° PAG	2	(INCLUSA LA PRESENTE)
QUALORA IL DOCUMENTO RISULTASSE ILLEGGIBILE O INCOMPLETO SI PREGA CONTATTARE IL ++39 0804325631					

COMUNICAZIONE	X	RICHIESTA INFORMAZIONI
TRASMISSIONE DOCUMENTI		RECLAMO
ALTRO (SPECIFICARE)		

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero di N°250 posti letto in Viale Pinto – Foggia. RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL BANDO.

La scrivente impresa, con riferimento alla gara d'appalto in oggetto e specificamente al possesso delle qualifiche nelle categorie OG1 e OS30 richiesto dal bando, chiede di confermare se possa partecipare un concorrente qualificato come segue:

OG1 class.VIII , OS30 class.V e cifra d'affari realizzata nel quinquennio pari a ca. € 41.000.000,00, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per la parte dei requisiti non posseduta (sia, quindi, con riferimento al fatturato sia con riferimento alla qualificazione integrativa nella categoria OS30 class.V). Si posseggono, invece, le qualifiche nelle restanti categorie richieste dal bando.

A parere della scrivente infatti, diversamente da quanto sostiene codesta spett.le Azienda Ospedaliera (in base a quanto si legge nella risposta al quesito 6), è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ad integrazione dei requisiti SOA e di fatturato parzialmente posseduti.

Di seguito si espongono le motivazioni. Il comma 7 dell'art. 49 d.lgs. 163/2006, prevedeva che i bandi di gara potessero consentire un avvalimento parziale limitato, utilizzato, quindi, solo per integrare un requisito già posseduto dall'impresa che partecipa alla gara, nella misura (minima) indicata nel bando. In sostanza, questa disposizione consentiva alla stazione appaltante di obbligare l'impresa concorrente al

**INFORMATIVA PRIVACY:** Ai sensi dell'Art. 13 del d.Lgs 196/2003, la **Giovanni Panaro Spa** informa che i Vostri dati personali, anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica, per esigenze contrattuali, fiscali e di legge. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs 196/2003, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione. **Il titolare del trattamento è Giovanni Panaro Spa, con sede in Alberobello (BA) in C.da Popoleto n. 10.**

Il presente documento è strettamente personale e riservato al destinatario a cui è indirizzato; sarà perseguibile ogni utilizzo abusivo delle informazioni stesse da parte di persone terze e comunque non indicate nella presente comunicazione, in caso di invio ad indirizzo errato il ricevente è tenuto ad avvisare il mittente ed a distruggere il documento.



**Giovanni Panaro S.p.A.**

C.da Popoleto n.10 - 70011 Alberobello (BA)

Tel. ++ 39 0804325631 - Fax ++390804325304 - E-mail info@giovannipanarospa.it

possesto di un certo livello di qualificazione, impedendo che alla gara potessero partecipare soggetti privi di qualunque requisito.

Con la modifica operata dal terzo decreto correttivo del citato D.Lgs, viene però soppresso il comma 7 summenzionato e la facoltà della stazione appaltante, di chiedere il possesso dei requisiti in una minima quantità in capo all'impresa ausiliata, viene ora eliminata. Ergo, con l'abrogazione del comma 7 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, si è modificato la portata l'istituto dell'avvalimento, ma non nel senso inteso da codesta spett.le stazione appaltante secondo cui ora "non può riguardare l'integrazione dei requisiti SOA parzialmente posseduti", bensì nel senso che i concorrenti potranno ora liberamente ricorrere, sulla base delle proprie autonome valutazioni, all'avvalimento secondo le modalità ritenute più opportune, e quindi sia in forma parziale che totale.

L'interpretazione data in risposta al quesito in parola, infatti, limiterebbe la portata della modifica introdotta dal terzo decreto correttivo che invece ha inteso estendere le possibilità di impiego dell'istituto dell'avvalimento; l'abrogazione del comma citato, in definitiva, testimonia la volontà del legislatore, in conformità al dettato comunitario, di assicurare l'utilizzo dell'avvalimento da parte delle imprese (soprattutto di piccole o medie dimensioni) in modo libero e svincolato da possibili restrizioni decise dalla stazione appaltante, invece che quella produrre un ulteriore limitazione al suo utilizzo.

Tanto premesso, rispettosamente si chiede che codesta spett.le Amministrazione Aggiudicatrice voglia rivedere la posizione assunta sulla questione in parola e, nel caso di accoglimento, accordare una dilazione del termine di scadenza fissato per il ricevimento dell'offerta, per permettere alle imprese istanti di conformarsi nuovamente alle indicazioni e al contenuto dei chiarimenti pubblicati sul suo sito web.

In attesa di riscontro, nella speranza di aver favorito la corretta interpretazione delle norme, si porgono deferenti saluti.

Ufficio Gare

Ing. Davide R. Salamina

**INFORMATIVA PRIVACY:** Ai sensi dell'Art. 13 del d.Lgs 196/2003, la **Giovanni Panaro Spa** informa che i Vostri dati personali, anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica, per esigenze contrattuali, fiscali e di legge. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs 196/2003, tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione. **Il titolare del trattamento è Giovanni Panaro Spa, con sede in Alberobello (BA) in C.da Popoleto n. 10.**

Il presente documento è strettamente personale e riservato al destinatario a cui è indirizzato; sarà perseguibile ogni utilizzo abusivo delle informazioni stesse da parte di persone terze e comunque non indicate nella presente comunicazione, in caso di invio ad indirizzo errato il ricevente è tenuto ad avvisare il mittente ed a distruggere il documento.